

AssoLombarda: Enginoli-Spada, per la presidenza è corsa a due

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 16, 2021

[selezione_articoli_16_2_2021_16](#)

AUTOTRASPORTO – PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO IMPRESE AUTOTRASPORTO C/TERZI GENNAIO 2021

scritto da Marcella Villano | Febbraio 16, 2021

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.

Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a **gennaio 2021**.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

<https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2021-02/costo%20GASOLIO%20Gennaio%202021.pdf>

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE – CIRCOLARE MISE

scritto da Marcella Villano | Febbraio 16, 2021

Con lettera [circolare del 29 gennaio 2021](#) (prot. 26890), il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha fornito alcuni chiarimenti sull'ambito applicativo della **disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento** previsti dal codice civile per le **società per azioni e le società a responsabilità limitata in caso di perdite rilevanti del capitale sociale**.

Nella sua formulazione originaria la norma, introdotta dal **DL cd. Liquidità** (n. 23/2020, **art. 6**), ha previsto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del c.c.), nonché della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4, e 2545-*duodecies* c.c.), in caso di perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

La **Legge di Bilancio 2021** (n. 178/2020, art. 1, co. 266) è intervenuta sulla precedente formulazione per precisare che **la sospensione dei suddetti obblighi opera in caso di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e per dilatare fino al quinto esercizio successivo il momento in cui si devono adottare le misure di riduzione del capitale e ricapitalizzazione.**

In virtù di ciò, la circolare ha chiarito che *“oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”* **escludendo in toto “che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)”.**

Inoltre, lo slittamento del termine per il ripiano delle perdite al quinto esercizio successivo *“non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata”* ad assumere le determinazioni previste dalla legge, previo accertamento delle cause di scioglimento ad opera degli amministratori e consenso dell'assemblea (implicito o esplicito) da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo.

[B_-_Lettera_29_gennaio_2021_26890](#)

ASSONIME CIRCOLARI NUMERI
33/2020 “SEMPLIFICAZIONE

PROCEDURE DOGANALI BENI ANTI COVID-19” E 1/2021 “RISPOSTE AGENZIE DELLE ENTRATE SU TEMI VAI” E 2/2021 “NUOVA DISCIPLINA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI”

scritto da Marcella Villano | Febbraio 16, 2021

Sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 33/2020, 1 e 2/2021

Circolare 33/2020 – Semplificazione della procedura doganale di importazione in franchigia dei beni antiCOVID-19

Circolare 1/2021 – Le risposte dell’Agenzia delle entrate in tema di ravvedimento, interpelli c.d. multidisciplinari, termini per il controllo dei crediti ricerca e sviluppo e nozione di mercato regolamentato in materia di imposte sui redditi

Circolare 2/2021 – La nuova disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni

Le aziende possono richiedere copia della circolare d’interesse inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

VOUCHER TEMPORARY EXPORT MANAGER DIGITALI: IN USCITA IL BANDO

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 16, 2021

Il Decreto del Ministero degli Esteri del 18 agosto 2020 ha rinnovato l'erogazione del **voucher per l'internazionalizzazione**, per un importo di **50 milioni di euro** destinati alle **micro e piccole imprese (MPI)** che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri.

Il contributo, che può essere richiesto dalle **MPI manifatturiere (codice Ateco C) con meno di 50 addetti** e con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete, finanzia le spese sostenute per le consulenze dei **Temporary Export Manager (TEM)** con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell'apposito elenco del Ministero degli Esteri.

Le prestazioni finanziate con voucher dovranno essere esercitate nell'ambito di un **contratto di consulenza manageriale della durata minima di 12 mesi** per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.

Il contributo è concesso in regime **"de minimis"**:

- **20.000 euro** alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 30.000 euro;
- **40.000 euro** alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 60.000 euro;

Sarà inoltre possibile ricevere un **contributo aggiuntivo di 10.000 euro** se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all'estero:

- Incremento di almeno il 15% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell'esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d'affari registrato nell'esercizio 2021;
- Incidenza – nell'esercizio 2022 – almeno pari al 6% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari.

La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i **processi di internazionalizzazione attraverso specifiche attività:**

- *analisi e ricerche sui mercati esteri*
- *individuazione e acquisizione di nuovi clienti*
- *assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione*
- *incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce*
- *integrazione dei canali di marketing online*
- *gestione evoluta dei flussi logistici*

Elenco dei Temporary Export Manager e termini per la richiesta

Il decreto del Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 istituisce l'elenco dei Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, abilitati a erogare i servizi oggetto dell'agevolazione.

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti e le società competenti in processi di sviluppo d'impresa e di digital transformation per l'export, che hanno maturato significative esperienze di affiancamento manageriale nei percorsi di internazionalizzazione d'impresa (comprovata esperienza nell'organizzazione della rete di distribuzione di prodotti in nuovi mercati esteri; aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale; essersi occupati di strumenti di logistica

integrata, di e-commerce, di accordi e sviluppo di rapporti con operatori stranieri; essere in possesso di almeno due certificazioni sull'utilizzo di strumenti digitali di marketing tra le più accreditate).

La domanda per richiedere il contributo o per iscriversi all'elenco dei Temporary Export Manager dovrà essere presentata esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia.

Il bando avrà inizio il prossimo 9 marzo.

I termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese saranno stabiliti nei prossimi giorni e resi disponibili tramite l'apposita piattaforma web sul sito www.invitalia.it.

In allegato, il Decreto Ministeriale del 18 agosto 2020. [DM 18 agosto 2020](#)

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA SERVIZI – RETINDUSTRIA: AGGIORNAMENTO OFFERTE ERREBIAN ED INNOLVA

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 16, 2021
Presentiamo l'aggiornamento delle offerte 2021 di **Errebian** ed **Innolva in favore dei Soci Confindustria**

In allegato le offerte delle due Aziende.

[Offerta Innolva](#) [Offerta Errebian](#)

Innolva per il 2021 aumenta lo sconto al 22% e lo applica a tutta la gamma dei suoi servizi per i nuovi clienti, riservando comunque un rinnovo a condizioni dedicate anche alle aziende già clienti.

[INNOLVA_CONVENZIONE2021](#)

Errebian conferma le condizioni del 2020.

Info su tutte le Convenzioni disponibili, sul sito www.confindustria.it/accordi-e-convenzioni

DIRETTIVO GIOVANI IMPRENDITORI FOCUS “RECOVERY PLAN: IMPATTO SU IMPRESE E OPPORTUNITÀ” – 18 FEBBRAIO, ORE 16.30

scritto da Massimiliano Pallotta | Febbraio 16, 2021

I Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, in occasione del Consiglio Direttivo del prossimo 18 febbraio, si confronteranno sul tema del Recovery Fund.

Nel corso dei lavori, ampio spazio sarà dato infatti al focus “Recovery Plan: impatto su imprese e opportunità”, organizzato in collaborazione con Unicredit, per fare luce su obiettivi e

risorse messe in campo per rilanciare l'economia italiana.

In allegato il programma dei lavori

[18_febbraio_direttivo_gi_recovery](#)

Chi fosse interessato a prendere parte ai lavori può inviare richiesta a m.pallotta@confindustria.sa.it

AMBIENTE: AGGIORNAMENTI

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 16, 2021

Stato dell'arte dei Regolamenti End of Waste – Nota Ministero dell'Ambiente

E' disponibile, su richiesta, la nota del Ministero dell'Ambiente in cui viene riportato un quadro aggiornato dello stato di attuazione dei decreti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Per quanto concerne la programmazione relativa alla elaborazione di nuovi schemi di decreto è intenzione del MATTM e del MISE acquisire da parte delle Regioni e Province Autonome osservazioni e proposte di integrazione e/o modifica che consentano di tenere conto dei seguenti criteri prioritari:

- possibilità di intercettare elevati quantitativi di rifiuti e incidere sugli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa;
- effetto leva su più filiere produttive strategiche;

– istruttoria tecnica avviata o conclusa ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 dell'art.184-ter.

–

Pubblicazione Decreto End of Waste Carta e Cartone

Vi segnaliamo che è stato [pubblicato](#), in Gazzetta Ufficiale, il Regolamento per la cessazione di qualifica di rifiuto per la carta e cartone e sarà in vigore a partire dal 24 febbraio 2021.

Il Regolamento si compone di 7 articoli e 3 allegati:

- l'allegato 1 stabilisce i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone ai sensi della norma UNI EN 643 (la lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare);
- l'allegato 2 indica gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e il cartone recuperati;
- l'allegato 3 contiene la dichiarazione di conformità che deve essere compilata a cura del produttore di carta e cartone recuperati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tale dichiarazione, inoltre, dovrà essere inviata all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 2 del 9.02.2021 (Utilizzo macchine operatrici in zone impervie)

Trasmettiamo la Circolare in oggetto che, alla luce di richieste di chiarimento in merito alla possibilità di iscrivere all'Albo veicoli classificati come "macchine

operatrici" ai fini della loro utilizzazione, in via eccezionale, su strade che non consentono l'accesso di veicoli destinati al trasporto dei rifiuti, prevede che alle condizioni e nei limiti di cui alla suddetta circolare, è consentita l'iscrizione all'Albo delle macchine operatrici. In questi casi, nei provvedimenti d'iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, è annotato: *"l'uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto"*.

[Circolare n. 2 del 9.02.2021 \(Utilizzo macchine operatrici in zone imper...](#)

Albo Gestori Ambientali – Circolare n. 3 dell'11.02.2021 (Proroga stato di emergenza)

[Circolare n. 3 dell'11.02.2021 \(Proroga stato di emergenza\)](#)

Come comunicato con precedenti notizie sull'argomento, con la legge n. 159/2020 di conversione del decreto legge n. 125/2020, innovando disposizioni precedenti, è stato stabilito che tutti gli atti autorizzativi o abilitativi (ivi comprese le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza per il Covid-19 conservano validità fino allo scadere del novantesimo giorno successivo a detta data scadenza dell'emergenza sanitaria (attualmente fissata al 30 aprile 2021, ma suscettibile di ulteriori rinvii).

In attuazione di tali disposizioni, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali aveva già adottato due Circolari:

– la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 con la quale ha chiarito che per la continuazione del legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione le imprese devono comunque continuare a rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti (l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni) e prestare, per i casi

previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella della scadenza del novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'emergenza sanitari, nonché comunicare le variazioni dell'iscrizione eventualmente intervenute;

– la circolare n. 13 del 9 dicembre 2020, con la quale ha stabilito la sospensione delle verifiche d'idoneità per responsabili tecnici.

Quanto sopra è stato oggetto di riconferma con ulteriore circolare n. 3 dell'11 febbraio 2021, che si allega.

Fonte: uffici Confindustria

Webinar: “dalle competenze manageriali per la sostenibilità alle best practices aziendali dell'economia circolare” – 2 marzo 2021, ore 9.30 – 11.30

E' fissato per il 2 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, l'appuntamento online con la **premiazione delle imprese vincitrici della seconda edizione del concorso “Best Performer dell'Economia Circolare”**, ideato da Confindustria con il supporto di 4.Manager e la collaborazione di Enel X, per l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche di sostenibilità.

Le **9 imprese vincitrici** delle diverse categorie previste dal concorso, **Maire Tecnimont, Mapei, Daikin, Dal Maso Group, Sisifo, Calabria Maceri e Servizi, Gruppo Società Gas Rimini, Rete Horeca Group e TM Italia**, presenteranno i loro percorsi di innovazione orientati all'economia circolare.

2021-2024.

Le imprese possono esercitare il proprio diritto al voto **entro le ore 24.00 del 2 marzo 2021.**

Il voto dovrà essere espresso per via telematica collegandosi al sito di Cometa mediante l'utilizzo della password già in possesso delle aziende che potranno esprimere fino ad un massimo di 10 preferenze tra i 58 candidati di parte datoriale presenti nella lista che, per comodità di consultazione, si allega.

All.to

[All. 1 – E.6.1. A – Prot. 11 – COMETA – Rinnovo Ass. Del. 15-02-2021](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

**FONDO NUOVE COMPETENZE:
TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO**

– DECRETO 22 GENNAIO 2021

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 16, 2021

Come noto, l'art.88 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha istituito il Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), avente la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I contributi erogati attraverso il Fondo remunerano ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi stipulati.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2021, in allegato, viene modificato il precedente Decreto del 9/10/2020, e vengono regolati i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.

In particolare, il Decreto prevede che gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori devono essere sottoscritti entro il **30 giugno 2021**. Entro la medesima data devono essere presentate ad ANPAL le domande di accesso al

Fondo Nuove Competenze, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.

Gli accordi collettivi devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo di competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, è individuato in 250 ore.

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte di Fondi paritetici interprofessionali.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentati anche regionali, svolgono attività di formazione, come indicato dall'art. 2 del Decreto del 22 gennaio 2021.

Può altresì svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda.

Sul tema si segnala che l'Agenzia ha pubblicato una serie di FAQ costantemente aggiornate e consultabili all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq> sezione Fondo Nuove Competenze.

All.to

[All. 1-Decreto \(1\) \(1\)](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it